

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

56.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ENRICO MANCA

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposte e disegno di legge (Seguito della discussione):		
FORTUNA ed altri: Incentivazione dell'uso dell'energia solare (14);		fonti rinnovabili e dei sistemi di produzione congiunta di energia (1958);
BARCA ed altri: Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia (35);		CUOJATI ed altri: Norme in materia di assistenza e di incentivazione alle imprese per una utilizzazione economica e razionale dell'energia (2241);
CITARISTI ed altri: Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare (604);		Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (Approvato dal Senato) (2383)
LA MALFA ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura (699);		PRESIDENTE
Tocco ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili (700);		ALIVERTI
CUOJATI: Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura (1235);		BRINI
SALVI ed altri: Norme sulla produzione e distribuzione di calore (1459);		CERRINA FERONI
ZANIBONI ed altri: Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura (1659);		CITARISTI, <i>Relatore</i> 633, 635, 636, 637, 638, 641
BONFERRONI ed altri: Norme per promuovere il risparmio energetico in particolare mediante l'utilizzazione delle		MARCORA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>
		MARRAFFINI
		MERLONI
		NOVELLINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>
		ROCELLA
		SACCONI
		TESINI ARISTIDE
		TESSARI ALESSANDRO
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1982

La seduta comincia alle ore 9,50.

TESINI ARISTIDE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge Fortuna ed altri: **Incentivazione dell'uso dell'energia solare (14)**; Barca ed altri: **Facilitazioni a favore dell'uso dell'energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia (35)**; Citaristi ed altri: **Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare (604)**; La Malfa ed altri: **Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura (699)**; Tocco ed altri: **Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili (700)**; Cuojati: **Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura (1235)**; Salvi ed altri: **Norme sulla produzione e distribuzione di calore (1459)**; Zaniboni ed altri: **Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura (1659)**; Bonferroni ed altri: **Norme per promuovere il risparmio energetico in particolare mediante l'utilizzazione delle fonti rinnovabili e dei sistemi di produzione congiunta di energia (1958)**; Cuojati ed altri: **Norme in materia di assistenza e di incentivazione alle imprese per una utilizzazione economica e razionale dell'energia (2241)**; e del disegno di legge: **Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (Approvato dal Senato) (2383)**.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fortuna ed altri: « Incentivazione dell'uso dell'energia solare »; Barca ed altri: « Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e di altre fonti rinnovabili e della

conservazione dell'energia »; Citaristi ed altri: « Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare »; La Malfa ed altri: « Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura »; Tocco ed altri: « Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili »; Cuojati: « Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura »; Salvi ed altri: « Norme sulla produzione e distribuzione di calore »; Zaniboni ed altri: « Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura »; Bonferroni ed altri: « Norme per promuovere il risparmio energetico in particolare mediante l'utilizzazione delle fonti rinnovabili e dei sistemi di produzione congiunta di energia »; Cuojati ed altri: « Norme in materia di assistenza e di incentivi alle imprese per una utilizzazione economica e razionale della energia »; e del disegno di legge: « Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi », già approvato dal Senato nella seduta del 20 febbraio 1981.

Proseguiamo l'esame degli articoli.

Passiamo all'esame dell'articolo 19. Ne dò lettura.

ART. 19.

(*Omologazione degli impianti e delle apparecchiature*).

« I fabbricanti e gli importatori di impianti e di apparecchi per l'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 debbono sottoporre i prototipi alla preventiva omologazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che l'effettua a loro spese, direttamente o per il tramite di enti o di istituti debitamente attrezzati.

Il rendimento degli impianti e degli apparecchi di cui al comma precedente, è

indicato, così come risultante in sede di omologazione, su apposita targhetta.

Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui al primo comma per i quali non sia stata presentata domanda di omologazione.

Le norme del presente articolo si applicano anche alle omologazioni di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1976, n. 373.

Entro il 30 aprile di ogni anno tutte le imprese con un numero di dipendenti superiore alle 1.000 unità o che nell'anno precedente abbiano avuto un consumo di energia superiore a 10 mila tonnellate equivalenti petrolio (TEP) sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del funzionario responsabile per la conservazione dell'energia ».

L'Onorevole Tessari ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, le parole: « decorsi 12 mesi », sono sostituite con le seguenti: « decorsi 6 mesi ».

MERLONI. Si tratta di un articolo importante per quanto riguarda le modalità della domanda; in base a questa disposizione basta presentare la domanda e tutto è a posto; se questa non viene verificata, come probabilmente avviene, tutto rimane lì e gli impianti in questione possono essere commercializzati anche a tempo indeterminato.

CITARISTI, *Relatore*. L'osservazione del collega Merloni può anche essere giusta, ma quale modifica propone esattamente ?

MERLONI. Siccome non possiamo porre un termine alla omologazione, propongo di fissare un termine entro il quale i costruttori debbano applicare su tutti gli apparecchi commercializzati una targhetta in cui ne vengono specificate le caratteristiche. Naturalmente su detti apparecchi dovrebbe essere apposta la targhetta con i dati indicati nella domanda

di omologazione, anche in attesa della omologazione.

ALIVERTI. Ritengo che la questione sollevata dal collega Francesco Merloni potrà essere trattata al successivo articolo 20, che riguarda appunto la etichettatura degli apparecchi di riscaldamento.

MERLONI. Il senso della mia proposta è quello di stabilire un termine entro il quale, dopo la presentazione della domanda di omologazione, debba essere apposta la targhetta.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sull'emendamento Alessandro Tessari al terzo comma ?

CITARISTI, *Relatore*. Favorevole.

NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tessari al terzo comma, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

MARRAFFINI. Prima di passare alla votazione dell'articolo 19 nel suo complesso, vorrei far presente che mi sembra difficile risolvere nell'articolo 20 la questione sollevata dal collega Merloni. L'etichettatura ha una sua validità se accompagnata dalla omologazione e siccome vi è la preoccupazione che il Ministero dell'industria non faccia questa omologazione, si potrebbe dire che comunque tutte le apparecchiature debbono avere la targhetta.

CITARISTI, *Relatore*. L'articolo 19 stabilisce che - trascorsi dodici mesi, ora ridotti a sei a seguito del voto sull'emendamento Tessari Alessandro, dall'entrata in vigore della legge - non possono essere posti in vendita apparecchi per i quali non sia stata presentata domanda di omologazione. Il successivo articolo 20 vieta la vendita al pubblico degli apparecchi

in questione se privi di targhetta, dopo che sia trascorso il termine medesimo.

MARRAFFINI. A mio avviso potrebbe verificarsi una confusione tremenda nel caso in cui i due articoli dovessero restare separati.

MERLONI. Nell'articolo 20 potrebbe essere inserita la seguente espressione « ivi compresi gli apparecchi di cui all'articolo 19 ».

PRESIDENTE. A questo punto sono del parere che sia meglio procedere alle votazioni.

Pongo in votazione l'articolo 19 con la modifica già approvata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo seguente. Ne do lettura.

ART. 20.

(Etichettatura degli apparecchi di riscaldamento).

« È fatto obbligo ai costruttori di apparecchi di riscaldamento o domestici e, qualora si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli importatori ed ai rivenditori, ciascuno per la parte loro spettante, di munire gli apparecchi stessi di etichetta inerente all'informazione sul consumo di energia. Le modalità di applicazione delle etichette, il loro formato ed il loro contenuto saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle direttive comunitarie.

Le categorie di apparecchi alle quali si applica la disposizione del presente articolo in ogni caso comprendono: apparecchi per la produzione di acqua calda, forni, frigoriferi e congelatori, lavatrici, lavastoviglie, essicatori a tamburo, macchine per la stiratura di biancheria, bruciatori, caldaie, generatori di acqua calda, stufe.

Decorsi dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di

cui ai commi precedenti, se privi di targhetta.

Chiunque violi le disposizioni del presente e del precedente articolo è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

Si applicano le disposizioni recate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

CERRINA FERONI. Vorrei far rilevare che il terzo comma, così come è formulato, è sbagliato poiché recita: « Decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui ai commi precedenti, se privi di targhetta ».

Ora, va ricordato che è il ministro dell'industria che stabilisce con proprio decreto il formato ed il contenuto delle etichette in questione; quindi i termini dovrebbero decorrere da quel decreto. Inoltre, a mio avviso, tali termini dovrebbero essere più stretti: 3 mesi invece di 12.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Severino Citaristi, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, in fine, aggiungere le seguenti parole: « entro tre mesi dall'approvazione della presente legge ».

Al secondo comma, dopo le parole: « comprendono », sono inserite le seguenti: « oltre gli apparecchi per l'utilizzazione delle fonti di energia, di cui all'articolo 1 della presente legge ».

Al terzo comma, le parole: « dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge », sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al primo comma ».

NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accetta gli emendamenti proposti dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore al primo comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al secondo comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al terzo comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel suo complesso, quale risulta con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

L'articolo 20 risulta, pertanto, del seguente tenore:

ART. 20.

(Etichettatura degli apparecchi di riscaldamento).

« È fatto obbligo ai costruttori di apparecchi di riscaldamento o domestici e, qualora si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli importatori od ai rivenditori, ciascuno per la parte loro spettante, di munire gli apparecchi stessi di etichetta inerente all'informazione sul consumo di energia. Le modalità di applicazione delle etichette, il loro formato ed il loro contenuto saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle direttive comunitarie, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

Le categorie di apparecchi alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo in ogni caso comprendono, oltre agli apparecchi per l'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della presente legge: apparecchi per la produzione di acqua calda, forni, frigoriferi e congelatori, lavatrici, lavastoviglie, essiccatori a tamburo, macchine per la stiratura di biancheria, bruciatori, caldaie, generatori di acqua calda, stufe.

Decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al primo comma, è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui ai commi precedenti, se privi di targhetta.

Chiunque violi le disposizioni del presente e del precedente articolo è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. Si applicano le disposizioni recate dalla legge 24 novembre 1981 ».

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura.

ART. 21.

(Relazione annuale al Parlamento).

« Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il mese di aprile di ogni anno riferisce al Parlamento lo stato di attuazione della presente legge.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può istituire con proprio decreto un gruppo di esperti con il compito di verificare periodicamente lo stato di attuazione della legge o di esercitare i controlli per accelerare gli investimenti di cui alla presente legge ».

L'onorevole Cacciari ha presentato il seguente emendamento: all'articolo 21, sopprimere il secondo comma.

Qual è il parere del relatore e del Governo su questo emendamento ?

CITARISTI, *Relatore.* Il relatore è favorevole.

NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Anche il Governo è favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Cacciari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciari soppressivo del secondo comma, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21 nel suo complesso, quale risulta con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 21-bis.

(Norme transitorie).

Le iniziative di cui agli articoli 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, intraprese dopo la data del 30 giugno 1981, sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 21-ter.

« Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito con modificazioni nella legge 4 novembre 1981, n. 617, è sostituito dai seguenti: " Per l'attuazione del presente articolo per l'anno 1981 è conferita la somma di lire 5 miliardi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di cui al capitolo VII del provvedimento n. 34 del 6 giugno del 1974 del Comitato interministeriale dei prezzi. Le eventuali eccedenze, rispetto alla predetta spesa di lire 50 miliardi, saranno rimborsate dal tesoro alla predetta Cassa conguaglio entro il 31 marzo 1982.

Per l'amministrazione e la gestione delle somme conferite per l'attuazione del presente articolo la Cassa conguaglio è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 ».

NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Con questo articolo aggiuntivo si intende risolvere un problema sorto in sede di applicazione del decreto-legge riguardante gli sgravi relativi all'aumento del sovrapprezzo termico deliberato dal CIP dopo il 1981 relativamente ai consumi di energia elettrica da parte delle imprese elettro-siderurgiche, a condizione che

detti consumi coincidessero con gli orari di minor carico di rete).

Se teniamo presente che le disposizioni del quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495 affidano al ministero del tesoro il compito della erogazione delle provvidenze in questione, ci rendiamo conto che lo sgravio alle imprese elettro-siderurgiche può avvenire soltanto *a posteriori*, anche perché l'amministrazione statale non dispone di idonee strutture per tempestivi controlli. Tali provvidenze, invece, sono tanto più efficaci quanto più sono concesse con tempestività.

Sembra opportuno che alle imprese elettro-siderurgiche sia concesso uno sgravio sul costo mensile delle bollette, direttamente sulle bollette stesse. A tale scopo si è predisposto l'emendamento in questione, che non altera gli impegni finanziari stanziati per il provvedimento.

CITARISTI, *Relatore*. Non ho nulla in contrario alla sostanza dell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo. Chiedo però se non sia più opportuno discutere tale norma in sede di esame del disegno di legge n. 2912, che riguarda la materia della siderurgia, e che è attualmente all'esame della nostra Commissione.

Per quanto attiene alla formulazione che si riferisce ai 50 miliardi di lire che saranno rimborsati dalla Cassa conguaglio entro il 31 marzo 1982, mi chiedo se tale cifra non può arrivare ad una consistenza ben maggiore; in questo caso non ci sarebbe la copertura finanziaria e dovremmo rimmetterci al parere della Commissione bilancio.

NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non ci si impegna per una spesa maggiore; si fa solo riferimento ai 50 miliardi di cui al decreto-legge richiamato nell'articolo stesso.

Circa la collocazione in questo provvedimento dell'articolo in questione, il Governo fa presente che ci sono alcune finalità giustificative, nel senso che si ritiene opportuno che questo problema venga risolto al più presto.

CITARISTI, *Relatore*. Per quanto riguarda la collocazione dell'articolo mi rimetto al Governo. Per la formulazione dello stesso, invece, ritengo che possano ingenerarsi equivoci; non vorrei che la Commissione bilancio eccedesse sulla regolarità di questo emendamento nella formulazione « eventuali eccedenze ». La mia interpretazione è che si va oltre i 50 miliardi.

CERRINA FERONI. Ricordo che presentammo un articolo aggiuntivo, esattamente il n. 9-bis, che fu a suo tempo accantonato, che potrebbe trovare collocazione a questo punto, essendo coerente con l'impostazione di questo provvedimento.

ALIVERTI. Mi associo all'invito rivolto al Governo perché ritiri il suo emendamento e lo ripresenti in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2912. In quella sede, come gruppo democristiano, ci impegnamo a sostenere la proposta del Governo.

NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Aderisco senz'altro all'invito rivoltomi, sottolineando comunque l'esigenza che questo problema venga risolto.

PRESIDENTE. Ritirato l'emendamento del Governo, rimane da valutare l'articolo 9-bis a suo tempo accantonato.

CITARISTI, *Relatore*. Non entro nel merito di questo articolo, ma riterrei opportuno che esso fosse ritirato e ripresentato in occasione dell'esame del provvedimento riguardante l'innovazione per gli stessi motivi adottati circa l'emendamento governativo.

MARRAFFINI. Riteniamo che tale norma vada inserita nel quadro di questo provvedimento.

NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo insiste. Inoltre, fa rilevare che nel corso della discussione le posizioni si sono avvicinate a quella del Governo.

ALIVERTI. Indipendentemente dal destino che avrà il provvedimento che dovremo discutere, sono dell'opinione che questo articolo aggiuntivo, anche se apparentemente si può inserire nella materia relativa ai consumi energetici, di fatto riguarda strettamente il comportamento delle imprese siderurgiche.

Per questo motivo ritengo più opportuno discutere di tale norma, appunto, nel provvedimento che riguarda la siderurgia. Mi associo quindi a quanto aveva già detto poco fa il relatore.

CERRINA FERONI. Ribadisco che il nostro articolo aggiuntivo recepisce un parere che questa Commissione aveva già espresso all'unanimità in occasione della approfondita discussione sul sovrapprezzo termico stabilito dal ministero dell'industria.

ALIVERTI. Non ne faccio una questione di merito, ma di forma.

MERLONI. A me pare che la norma si riferisca alle industrie siderurgiche in generale e non al risparmio energetico. Sono quindi del parere di esaminare in tale sede l'emendamento in questione poiché il tema di cui stiamo trattando non si riferisce ad un risparmio energetico.

CITARISTI, *Relatore*. Ho già avuto occasione di esprimere le mie perplessità nella seduta del 13 gennaio, quando si avanzò l'ipotesi di presentare tale articolo aggiuntivo.

Bisogna infatti considerare che le industrie siderurgiche si trovano attualmente in una situazione di grave crisi di carattere produttivo e occupazionale; non vorrei che togliere o aggiungere dei limiti o intralci al loro funzionamento possa aggravare tale situazione (privare queste imprese dei benefici di questa legge).

Riconfermo pertanto le mie perplessità sull'articolo in questione, anche se lo stesso è valido e accettabile nello spirito. Ripeto: temo che questa norma possa rendere più precarie le condizioni dell'industria siderurgica.

MERLONI. Ritengo che questo articolo non possa essere accettato nella sua visione generale. Un processo produttivo non va visto esclusivamente in funzione di uno dei fattori produttivi, come qui è quello dell'energia, perché va visto nella sua globalità. Non si può penalizzare un processo produttivo solo perché per lo stesso si consuma una maggiore quantità di energia. Se così si facesse, dovremmo sostituire anche l'uso di alcuni prodotti, come l'alluminio, che è un metallo per il quale si consuma una grande quantità di energia.

In questo caso il processo va visto nel suo insieme; e l'energia arreca costi molto gravi che indubbiamente influiscono sulla globalità del processo stesso, ma è sempre opportuno considerare organicamente questa particolare norma.

D'altra parte questo contributo di 50 miliardi in favore delle industrie siderurgiche si giustifica in considerazione del fatto che, una volta estesi da parte di tali industrie i tempi di produzione anche alle ore notturne e festive, l'ENEL sarà in grado di conseguire un risparmio di gran lunga superiore all'entità del contributo, essendo in grado di acquistare per le ore notturne energia all'estero a prezzi vantaggiosi.

Alla luce di tali considerazioni, voterò contro l'articolo aggiuntivo in esame.

ALIVERTI. A nome del gruppo democristiano chiedo che l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Marraffini sia votato mediante scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Marraffini nella seduta del 13 gennaio.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	12
Voti contrari	13

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Abete, Aliverti, Balestracci, Boggio, Brini, Broccoli, Cacciari, Cappelli, Cappelloni, Ceni, Cerrina Ferroni, Citaristi, Silvestro Ferrari, Graduata, Laforgia, Manca, Marraffini, Merloni, Napoli, Olivi, Proietti, Pugno, Aristide Tesini, Alessandro Tessari, Trebbi Aloardi.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo a firma del deputato Cerrina Feroni:

ART. 21-quater.

Il CIPE, su domanda della regione, può autorizzare la regione a trasferire ad altro capitolo, purché compreso tra quelli di cui agli articoli 6, 8, 12 e 13 della presente legge, le somme assegnate. In ogni caso le somme non ancora impegnate dalle regioni al 31 dicembre 1983, sono trasferite in apposito capitolo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sotto il titolo « fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili ».

Qual è il parere del relatore sull'articolo aggiuntivo presentato dal deputato Cerrina Feroni?

CITARISTI, *Relatore*. Ritengo rientri nei criteri di una corretta amministrazione quello di non lasciare residui passivi e credo quindi sia opportuno concedere alle regioni la facoltà di trasferire da un capitolo all'altro, secondo l'esigenza, le varie somme assegnate. Per queste ragioni sono favorevole all'articolo aggiuntivo in esame.

NOVELLINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo in esame.

CERRINA FERONI. Faccio presente che nell'articolo aggiuntivo si fa riferimento all'articolo 13, che successivamente è stato modificato nel senso di attribuire la competenza al Ministero dell'industria. Ri-

tengo, quindi, che tale riferimento vada soppresso.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ferroni, la questione verrà risolta in sede di coordinamento del testo.

Pongò in votazione l'articolo aggiuntivo 21-*quater*, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Dovremmo ora passare all'articolo 22, ma il relatore ha fatto presente l'esigenza di accantonarlo, per motivi di ordine tecnico. Proporrei quindi di accantonare l'articolo 22 e di sospendere brevemente la seduta in attesa dell'arrivo del ministro Marcora, il quale renderà una comunicazione sull'articolo 17.

La seduta, sospesa alle 11,15, è ripresa alle 11,40.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sull'articolo 17, accantonato nella seduta del 13 gennaio.

MARCORA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. L'articolo 17 del disegno di legge in questione (elaborato da un Comitato ristretto costituito in seno a questa Commissione per esaminare numerosi disegni di legge di iniziativa governativa e parlamentare presentati sull'argomento) si ispira alla risoluzione approvata, a larghissima maggioranza, dal Parlamento con la quale il Governo è stato impegnato a sostituire, nel quadro della politica di diversificazione delle fonti di energia e di contenimento dei consumi energetici di petrolio e suoi derivati, quote via via crescenti di petrolio con il carbone, il gas naturale ed altre fonti rinnovabili di energia.

Allo scopo di agevolare la realizzazione di questa finalità, sono previsti in favore dei comuni e delle regioni interessate dalle centrali alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi, contributi a carico dell'ENEL in relazione alla produzione di energia elettrica sia mediante impianti esi-

stenti, sia mediante impianti di nuova costruzione.

I contributi, indicizzati in base alle disposizioni già previste dalla legge per la localizzazione delle centrali elettronucleari (articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393), sono destinati alla promozione, da parte delle Regioni e dei Comuni, di iniziative volte alla tutela dell'ambiente.

In concreto sono previsti contributi per lire 0,50 per ogni kwh di energia elettrica prodotta nell'anno mediante impiego di combustibili diversi dagli idrocarburi, in favore dei comuni nel cui territorio sono o vengono posti in esercizio impianti di generazione dell'ENEL, alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi, nonché degli altri comuni interessati all'impianto; di lire 0,25 per ogni kwh di energia elettrica prodotta da impianti termici convenzionali previsti ad olio combustibile e carbone e trasformati a carbone, in favore dei comuni interessati all'impianto; di lire 0,25 per ogni kwh di energia prodotta da impianti di generazione di potenza nominale complessiva superiore a 1.200 megawatt alimentati mediante l'impiego di olii combustibili con viscosità superiore a 5 gradi Engler e con contenuto di zolfo non superiore al 4 per cento ovvero di olii greggi e di miscele di carbone polverizzati in olio combustibile aventi caratteristiche che rientrano nei limiti previsti dall'articolo 13, primo comma, della legge 13 luglio 1966, n. 615 per i predetti combustibili, in favore dei comuni che consentano, con il parere favorevole del Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico, l'uso dei predetti combustibili.

Ancora sono previsti contributi di lire 8 mila, 12 mila e 2 mila cinquecento per ogni kwh di potenza nominale, rispettivamente, degli impianti termici convenzionali, degli impianti elettronucleari e degli impianti trasformati a carbone, in favore dei comuni nel cui territorio saranno autorizzati o sono in corso di costruzione impianti alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi o vengono realizzate opere di trasformazione di impianti esistenti in impianti a carbone; di lire 0,50

per ogni kwh di energia elettrica prodotta in impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 1980, in favore della Regione nel cui territorio è situato l'impianto.

I contributi sono ripartiti dal presidente della giunta regionale nel caso in cui i comuni interessati siano compresi nel territorio della medesima regione e, in base ad intese tra le regioni interessate, nel caso in cui i comuni siano compresi nel territorio di più regioni limitrofe.

L'obbligo dell'erogazione dei contributi a carico dell'ENEL, in tutte le ipotesi previste, ha come indefettibile presupposto che gli impianti siano entrati in funzione e siano stati realizzati nel rispetto delle norme vigenti sia per quanto riguarda i limiti di impiego di combustibili aventi particolari caratteristiche, sia per quanto attiene alle procedure necessarie per il conseguimento delle autorizzazioni dei comuni interessati.

La considerazione vale anche per il contributo previsto dal terzo comma, essendo espressamente stabilito, sia pure con una formula esteticamente infelice, che l'esercizio o la realizzazione degli impianti debbano essere « consentiti » e quindi autorizzati dal comune, proprio come prescrive l'articolo 6 della legge 13 luglio 1966, n. 615, con il parere favorevole del comitato regionale per l'inquinamento atmosferico ed essendo richiamate le limitazioni all'impiego di combustibili diversi dal petrolio previste dal primo comma dell'articolo 13 della citata legge.

D'altra parte, è evidente che i contributi hanno la loro ragione giustificativa esclusivamente nel funzionamento degli impianti con l'impiego di combustibili particolari e tendono, mediante la loro erogazione, ad incentivare i comuni ad agevolare la costruzione o la trasformazione di impianti che consentano il contenimento dei consumi energetici.

Va rilevato che con il regio decreto n. 1775 del 1933 e successive norme modificatrici (legge n. 959 del 27 dicembre 1953) già erano previsti contributi ai comuni nei cui territori venivano insediate

centrali elettriche. Ora, queste agevolazioni sono all'interno di una vecchia tradizione per cui si riteneva che i comuni soggetti ad impianti elettrici dovessero avere in qualche modo indennizzi in riferimento al trauma che i territori subivano al momento della installazione di grosse centrali termoelettriche, nucleari e così via.

In alcuni casi (come quello di Porto Tolle) i comuni con scarsa popolazione hanno subito un urto particolarmente pesante a causa della presenza di migliaia di operai (da 2 a 3 mila con punte di 4 mila) con conseguente scompenso ambientale.

Aggiungo, inoltre, che risulta necessario - ricordo, del resto, quanto si è verificato a Porto Torres, dove gli operai che avevano partecipato alla costruzione della centrale sono stati collocati in cassa integrazione - provvedere alla creazione di insediamenti produttivi che consentano l'assorbimento della mano d'opera, al fine di risolvere le tensioni che si determinano a conclusione dei lavori di realizzazione degli impianti.

Rilevo, quindi, come il problema debba, in primo luogo, trovare soluzione nell'ambito di disposizioni di legge già esistenti con riferimento ai comuni ed ai territori nei quali siano insediate centrali elettriche e debba, in secondo luogo, essere affrontato, considerata la dimensione degli interventi, con la assegnazione di finanziamenti ai comuni interessati perché trovino il modo di riassorbire la mano d'opera massicciamente impiegata per la costruzione delle centrali. In tal senso muovono appunto le disposizioni contenute nell'articolo 17 in esame.

ALIVERTI. Signor Presidente, mi chiedo se non sia opportuno, approfittando della presenza dell'onorevole ministro, consentire ai gruppi di esplicitare la propria posizione in ordine all'articolo 17.

PRESIDENTE. Ritengo che tale sua proposta possa essere accolta, se non vi sono obiezioni da parte di altri colleghi.

TESSARI ALESSANDRO. Circa le comunicazioni testè rese dal ministro Marcora, desidero innanzitutto dire che noi non contestiamo l'esistenza di una legislazione vigente relativa a contributi in favore dei comuni che abbiano nel loro territorio centrali di vario tipo; ma tale normativa ci sta alle spalle ed è quindi necessario un riassetto generale delle disposizioni vigenti e la previsione di nuove disposizioni in un quadro generale che risulti omogeneo. Noi abbiamo contestato il fatto che sia stato inserito in un provvedimento legislativo un articolo che si discosta dall'ottica che è alla base del provvedimento stesso. Senza voler per altro sostenere che non vi sia motivo di confrontarsi rispetto al merito dell'articolo 17, che potrà essere affrontato in una sede più propria.

Per quanto riguarda le posizioni del gruppo radicale, posso dire che, una volta individuata la sede in cui discutere il contenuto dell'articolo 17, sarà opportuno mettere a confronto la vecchia normativa con la nuova, facendo l'articolo 17 riferimento a contributi in favore dei comuni che ospitano le centrali ed a contributi in favore di comuni interessati, senza specificare cosa voglia dire la espressione «comuni interessati», con il rischio di aprire una corsa indiscriminata all'utilizzazione di quanto previsto dall'articolo 17. Si tratta, voglio ricordarlo, di denaro pubblico che non deve essere facilmente elargito. Penso, ad esempio, alla situazione dei comuni che verranno attraversati da convogli ferroviari che trasportano carbone per le centrali.

MARRAFFINI. Vorrei sapere dall'onorevole ministro quale sia la situazione nelle regioni in cui le procedure di insediamento delle centrali sono già state avviate.

MARCORA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Devo innanzitutto dire che, sia per quanto riguarda le norme della legge n. 393 del 1975 sia per quanto riguarda quelle della legge n. 880 del 1973, a seguito della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della delibera

del CIPE, le regioni hanno dovuto riformulare le procedure, perché altrimenti non si sarebbero determinati i presupposti giuridici necessari per il compimento degli atti conseguenti.

Per quanto riguarda le posizioni cosiddette «mature», si ha conoscenza che la regione Puglia ha già individuato i siti prendendo accordi con gli enti locali, così come la regione Piemonte e la regione Lombardia, per la ubicazione delle centrali elettronucleari.

Per quanto riguarda la centrale di Tavazzano i problemi che gli enti locali avevano sollevato circa il grado di inquinamento degli impianti esistenti dovrebbero essere risolti; i due impianti da 65 MW esistenti (mi pare abbiano più di trenta anni) non verranno attivati nel prossimo autunno, terminando con quest'anno la loro attività. Gli altri due impianti esistenti da 140 MW non funzioneranno più, dal novembre 1982, ad olio combustibile ma a metano. Per quanto riguarda i due nuovi impianti da 320 MW debbo ricordare che questi sono stati costruiti secondo le più moderne tecnologie in materia di disinquinamento e si attende la autorizzazione per la messa in funzione per la prossima stagione invernale.

Circa le due centrali da 300 MW a carbone, la regione Lombardia ha iniziato le procedure amministrative con gli enti locali; sono in corso, inoltre, trattative tra la regione Toscana e l'ENEL (ed altre regioni), ma siamo ancora in fase di verifica della eventuale disponibilità e volontà.

CITARISTI, *Relatore*. Le norme contenute nell'articolo 17 sono il frutto di una iniziativa autonoma del Ministero per incentivare o favorire l'installazione di questi impianti, oppure sono il frutto di intese intervenute con le regioni?

MARCORA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Per quanto riguarda l'articolo 17 e la normativa nello stesso contenuta, debbo dire che si tratta del frutto di consultazioni che il Governo ha avuto con le regioni, con gli enti locali e con le forze politiche. Tanto è vero che

la modifica dell'originale testo dell'articolo 17, per le centrali da 1.200 MW che usino particolari tipi di olii combustibili, è avvenuta in base ad un accordo preso tra il Governo, l'ENEL e le amministrazioni regionali.

Si tratta di comunità che sono in situazioni particolari di insediamento industriale, produttivo e di organizzazione del territorio; sia gli enti locali sia le forze politiche hanno suggerito queste forme proprio per creare un riequilibrio del territorio rispetto alla presenza di centrali del tipo di quelle che si andranno a costruire. Debbo dire che ho rilevato una volontà generalizzata nel richiedere quanto contenuto nell'articolo in questione; i sindaci dei comuni interessati dicono che i loro territori non possono essere considerati disponibili a fornire vantaggi gratuiti al resto della comunità nazionale. Ribadisco che si tratta di una filosofia emersa da parte delle popolazioni e dei comuni a non subire soltanto il peso di queste centrali, bensì a trarre indennizzi da questo fatto.

ROCCELLA. Vorrei porre la stessa domanda avanzata dall'onorevole Citaristi; dalla risposta che ho ascoltato, sembra emergere una situazione che stento a credere verosimile. Vorrei una conferma, per procedere poi ad eventuale verifica.

Dalla sua risposta, signor ministro, si rileva che sono i sindaci a chiedere gli indennizzi; sembra che questo tipo di ragionamento abbia una validità generale, che questa filosofia sia il prodotto di un pressante impegno dei sindaci, oppure che siano le forze politiche ed i sindacati che chiedono provvedimento di questo genere. Vorrei la conferma di tutto questo.

MARCORA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Per quello che ne so, il discorso degli enti locali è che si crei ricchezza per le comunità che ospitano le centrali, affinché queste comunità non debbano subire uno sconvolgimento del territorio, delle strade, eccetera che duri anche per un certo numero di anni.

D'altronde ciò è anche abbastanza giustificato. Tenete presente che queste località sono quasi sempre località depresse: vedete i casi di Montalto di Castro e di Porto Torres, il cui sindaco mi ha fatto la storia del comune, delle invasioni di tanti popoli e condottieri, per dimostrare che quella terra è sempre stata sfruttata. Ora, in presenza di un fatto così grosso, questi sindaci ritengono che a beneficiarne debbano essere le loro comunità, è questo che ci si sente dire parlando con loro. Capisco che lei è molto impegnato a fare la guardia al Parlamento e non ha occasione di contattare i sindaci e gli amministratori, ma...

ROCCELLA. Non dubito affatto che i sindaci possano fare un simile ragionamento, ma nel caso specifico del nucleare è stato lei ad avere questi incontri con i sindaci, dei quali pare abbia l'esclusiva.

MARCORA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Vorrei cederla a lei, ma mi pare che non la voglia.

ROCCELLA. Quello che voglio sapere è se voi avete proposto l'installazione di una centrale nucleare e i sindaci l'hanno accettata, chiedendo in cambio un indennizzo; oppure se voi stessi avete prospettato anche gli indennizzi e loro li hanno accettati o meno in base a una determinata ragione: la cosa è ben diversa.

CERRINA FERONI. Noi avremmo voluto ascoltare, in apertura di questo dibattito, non solo domande di chiarimento ma il parere di tutti i gruppi e in modo particolare il parere dei partiti di maggioranza su questo articolo 17, in quanto esso è decisivo per la sorte del citato articolo e di tutto il disegno di legge. Per quanto riguarda il gruppo comunista va detto, in primo luogo, che noi non riteniamo la materia dell'articolo 17 incoerente con lo spirito complessivo del provvedimento in discussione, tenendo conto che questo è volto all'incentivazione delle fonti di energia diverse dagli idrocarburi e che l'articolo 17 non è comparso all'improvviso nel testo predisposto dal Co-

mitato ristretto costituito presso la nostra commissione ma era in parte già presente nel testo del Senato. Il Comitato ristretto, anche su iniziativa del Governo, ha ampliato l'articolo in questione ma non ne ha innovata la natura.

Quanto detto vale per l'articolo 17 ma non per gli emendamenti aggiuntivi successivamente presentati dal Governo e che a nostro avviso riguardano materia estranea e non coerente con il disegno di legge - a parte un giudizio di merito di dissenso -. Riteniamo, altresì, che sia necessaria una regolamentazione legislativa della materia perché, evidentemente, è indispensabile che vi sia una base finanziaria per gli enti locali, per un progetto energetico integrato. In sostanza l'ispirazione di fondo dell'articolo 17 era e deve restare un rapporto corretto tra grandi impianti energetici e territorio, quindi non solo tutela dell'ambiente ma recupero e riequilibrio di tutti quei fattori di alterazione di un equilibrio.

Inoltre noi comunisti riteniamo necessaria una soluzione di questo problema perché ci preoccupa il mantenimento dello stato di cose esistente, per cui la trattativa si svolge tra ente energetico ed ente locale - non è vero che questa trattativa non esista - ma al di fuori di ogni controllo da parte del Parlamento, determinando domande e risposte del tutto inattuabili, tant'è che in certi casi si è arrivati a situazioni di stallo. Su questo articolo noi abbiamo presentato emendamenti che il ministro conosce bene e nel merito dei quali non entro in questo momento; comunque nell'illustrazione del ministro ci è parso di cogliere un supporto a questi nostri emendamenti proprio là dove è stato detto che l'articolo 17 deve corrispondere ad un rapporto corretto tra impianto e territorio.

E veniamo ad un altro ordine di considerazioni: non possiamo ignorare che con questo articolo 17 ci troviamo di fronte ad una serie di difficoltà sia da parte dell'opposizione sia da parte della stessa maggioranza che, come ho già avuto occasione di dire, è apparsa assai poco

convinta di voler condurre in porto questo provvedimento nel suo complesso. Noi preferiremmo che lo stesso, anche se in alcune parti emendato, arrivasse ad una sua conclusione integrale, ma siamo anche consapevoli del rischio di un affossamento dell'intero provvedimento, che conserva comunque una sua validità indipendentemente dall'articolo 17. Ricordo che sono in ballo 600 miliardi ormai da due anni, e che rischiano di andare tra i residui passivi; che vi sono diffuse aspettative, nell'industria come negli altri settori, alle quali occorre dare rapidamente risposta e che in questo modo si rischia di logorare non solo la credibilità del Parlamento ma della stessa politica del risparmio energetico. Bisogna riflettere a lungo su questa situazione e se una via d'uscita possa essere costituita - ma è la maggioranza che deve esprimere in modo definitivo la sua volontà - dall'accantonamento, come mi pare sia stato proposto, dell'articolo 17. Tale articolo potrebbe rimanere all'ordine del giorno come disegno di legge autonomo, e la Commissione potrebbe licenziare tutto il resto dell'articolo, sul quale vi è consenso, assumendo l'impegno di affrontare quanto prima - e questo impegno noi lo assumiamo fin da ora - la discussione del nuovo provvedimento autonomo costituito dall'attuale articolo 17 e dalle sue appendici.

ALIVERTI. Mi spiace che il collega Gianluca Cerrina Feroni non abbia espresso prima il suo parere circa l'opinione della maggioranza su questo problema ed abbia riecheggiato nel suo intervento un articolo recentemente pubblicato su *l'Unità*, che sembra più che altro dettato da ragioni di sostegno del « regime ».

Innanzitutto voglio respingere qualsiasi affermazione di primogenitura, sottesa nell'intervento del rappresentante del gruppo comunista, relativamente ai provvedimenti in discussione e in generale a tutta la materia attinente al risparmio energetico. La respingo perché, se esaminiamo i comportamenti dei vari gruppi,

ci accorgiamo che da parte del gruppo democristiano c'è stata sempre una grande coerenza e soprattutto la massima determinazione perché si arrivasse all'approvazione di tali provvedimenti. Quando si affacciò l'ipotesi di una « Commissione industria itinerante », che cioè avrebbe dovuto effettuare numerose visite, obiettammo che sarebbe stato opportuno concentrare il nostro lavoro su quelle proposte di legge che da mesi attendevano un esame per giungere alla loro approvazione il più rapidamente possibile, rispettando i termini di scadenze indicati, ossia la chiusura del Parlamento per le festività natalizie.

Detto questo, non per amore di polemica, ma per ribadire alcune verità, che del resto devono essere già contenute negli *Atti parlamentari*, desidero ancora una volta sottolineare che il gruppo della democrazia cristiana non solo ha condiviso l'impostazione del disegno di legge così come è stato trasmesso dal Senato, almeno nella sua struttura generale, ma anche il disposto dell'articolo 17 in questione, pur se più volte modificato, e certamente non migliorato, almeno per quanto riguarda la chiarezza.

Siamo favorevoli non solo al contenuto dell'articolo 17, ma anche alla sua collocazione in questo provvedimento e ciò per vari motivi. Innanzi tutto perché condividiamo l'esigenza, avvertita dal Governo e ribadita in questo articolo, di riconoscere il ruolo svolto dagli enti locali nell'attuazione della politica energetica. Questo è emerso più volte nel corso di discussioni che si sono affacciate in questa aula relativamente a provvedimenti precedentemente approvati, in modo particolare nella legge n. 880 del 1973 e nella legge n. 393 del 1975, due leggi che in qualche maniera hanno segnato l'avvio di questo riconoscimento, anche se, come recentemente è stato riaffermato in un convegno, non contenuto in norme organiche approvate dal Parlamento. Se dovessimo sempre far riferimento a norme organiche e a fatti programmatori probabilmente dovremmo aspettare diversi anni e non sempre troveremmo la possibilità di una im-

mediata fattibilità di quella intuizione e di quelle norme che noi condividiamo non soltanto nella loro proposizione ma nella loro attuazione.

Concordiamo pertanto sulla esigenza di riconoscere il ruolo svolto dagli enti locali e quindi di intervenire per venire incontro a quelle esigenze territoriali e socioeconomiche che si avvertono nel momento in cui avvengono questi grossi insediamenti, quantificando gli oneri che essi comportano.

Nel provvedimento si opera una distinzione tra combustibili tradizionali, integrativi e alternativi e si prevede la possibilità dell'uso di alcuni greggi (non tanto per la loro natura, ma perché vanno incontro alla esigenza di ottenere un risparmio, comportando un minore esborso nella bilancia commerciale del nostro paese), da parte dei nostri grandi impianti di produzione di energia elettrica; il fatto che l'articolo 17 abbia preso in considerazione anche questa possibilità, riconoscendo per altro agli enti locali e quindi a coloro che favoriranno l'uso di questi combustibili una particolare incentivazione e un riconoscimento monetizzato, non è in contrasto con lo spirito generale del provvedimento.

Infine consideriamo l'articolo 17 consequenziale alla politica del Governo relativamente al carbone, il cui consumo si fa assurgere a dignità e viene comparato a quello dell'energia nucleare.

Se questa è tutta la filosofia che sottende alla diversificazione delle fonti alternative di cui al piano energetico recentemente approvato, credo che non si possa in via di immediata attuazione che dare ampio riconoscimento ai principi contenuti nel piano energetico nazionale e quindi dare particolari riconoscimenti a quei comuni nel cui territorio sono ubicati impianti alimentati essenzialmente a carbone.

Per queste considerazioni dichiaro, a nome del gruppo della democrazia cristiana, non solo di condividere nel merito l'articolo 17, ma anche la sua collocazione e di essere favorevole alla immediata di-

scussione e alla rapida approvazione dell'articolo stesso.

SACCONI. Dichiaro che il gruppo socialista è favorevole all'esame e all'approvazione dell'articolo 17, nella convinzione che sia necessario un vigoroso intervento di attuazione del piano energetico che ha trovato il nostro convinto consenso, a differenza del precedente che non ci aveva trovato d'accordo soprattutto per il motivo che ci appariva non verosimile, non praticabile, al di là delle considerazioni di merito sulle scelte nucleari. Il programma attuale ha invece un carattere praticabile, di verosimiglianza rispetto alla capacità del nostro paese di darne l'attuazione. Da questo punto di vista vi è da parte nostra la volontà di mettere in moto gli strumenti necessari per la sua piena attuazione, strumenti che comportano un intervento legislativo che disciplini il rapporto con i poteri locali, non affidandolo di volta in volta a difficili e anche discutibilissime contrattazioni. Disciplinare con legge i caratteri di questo rapporto avrà una funzione positiva perché impegnerà da una parte gli enti energetici, soprattutto l'ENEL, ad una nuova, rinnovata capacità di rapporto con i poteri locali - capacità che tradizionalmente l'ENEL non ha dimostrato - e dall'altra i poteri locali a non insistere in una sorta di veti (immotivati, come nell'esperienza di Porto Tolle) che hanno impedito l'avvio delle centrali.

Non si può certo, onorevole Cerrina Feroni, chiedere a noi o alla maggioranza prove di fede: non lo potete chiedere voi che in Emilia Romagna avete concorso a determinare ritardi oltre misura.

BRINI. Lei è male informato.

SACCONI. Al di là della polemica, che non avrebbe senso, sono comunque del parere che si debba procedere rapidamente lungo la strada indicata, salva la valutazione delle migliori vie parlamentari. Desidero sottolineare l'importanza dell'impegno per una rapida approvazione del provvedimento in discussione ed anche dell'articolo 17.

ROCCELLA. Desidero fare un ultimo tentativo per convincere delle nostre tesi i colleghi che sono favorevoli all'articolo 17, di cui non vedo tutta questa coerenza con il disegno di legge nel suo complesso. Mi rivolgo ai colleghi democristiani, ma anche ai colleghi socialisti, che con tanta sicurezza hanno fatto la loro scelta senza avere alcun dubbio sulle ripercussioni che essa potrebbe avere all'interno dell'area socialista nel nostro paese.

Mi chiedo come mai tanta attenzione e coerenza, quando, invece, nessuna attenzione è stata dedicata ai problemi della sicurezza, che altrettanto coerentemente sono legati alla tematica del provvedimento in esame.

La prima implicazione che nasce dal problema dell'installazione di un impianto nucleare non è quella del coordinamento con il territorio, ma è quella concernente gli aspetti della sicurezza. Tali aspetti, collega Sacconi, sono tutt'oggi irrisolti, come emerge con evidente chiarezza leggendo, sia pure rapidamente, quanto è stato scritto, anche recentemente, in materia.

Si pone, a mio parere, un problema di coscienza tanto grande da vincolare le scelte politiche a livello di responsabilità individuali. Le cose che vi propongo di leggere provengono da fonti insospettabili, cioè dall'interno degli stessi sistemi produttivi che hanno suggerito e che sostengono il nucleare e che sono oggi alle prese con problemi di sicurezza che la scienza e la tecnica non possono risolvere.

TESINI ARISTIDE. È forse in grado di citare qualche esperienza negativa nel mondo?

ROCCELLA. Ho portato in Commissione il rapporto della Commissione governativa americana...

MARCORA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Negli Stati Uniti d'America, però, continuano a costruire centrali nucleari.

ROCCELLA. Non è vero, perché questo rapporto ha messo in crisi la strategia nucleare americana.

MARCORA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Tutto il mondo dispone di centrali nucleari, lei forse usa i paraocchi nell'affrontare il problema.

ROCCELLA. Io sono un cittadino e per di più un giornalista che legge per mestiere e, mi creda, con estrema attenzione. Comunque, se delle cose sono state scritte, basta citarle. Il rapporto di cui parlavo è ritenuto inconfutabile.

Signor ministro, la richiesta che le viene dalle popolazioni e dagli enti locali è una richiesta di sicurezza ed a questa richiesta di sicurezza non si può rispondere con la monetizzazione del rischio.

In tal modo, fra l'altro, colleghi socialisti, noi configuriamo lo Stato come un privato che difenda i suoi interessi rispetto alla collettività. Lo Stato deve impiantare le centrali nucleari, non tiene conto di niente e corrompe, perché non vi è dubbio che l'esito finale è la corruzione. Se il legislatore fosse partito dal punto di vista del danno arrecato, non avrebbe fatto del nucleare un capitolo per quanto concerne i danni industriali. L'impianto nucleare, infatti, lo sappiamo, è fra gli impianti produttivi quello che inquina di meno. Ma se fosse questo il nostro interesse, poiché il petrolchimico inquina di più, perché non sono previsti indennizzi adeguati rispetto ai danni per il petrolchimico?

Ci sono per Porto Marghera, per Augusta, per Gela? Perché questo tipo di danno non merita tanta attenzione per se stesso, quanto per l'ipotesi del danno ambientale (non mi riferisco al guasto nucleare). Questi sono interrogativi che mi pongo proprio perché vorrei fare un discorso serio ed approfondito.

Sapete almeno dirmi quale è il rapporto corretto tra impianti e territorio? Almeno preoccupiamoci di questi interrogativi. Io so, in base all'esperienza, che tutte le scelte che hanno dato luogo ad insediamenti simili hanno avuto risultati sconvolgenti (profondamente criticati dai socialisti).

Non mi riferisco solo al contenuto dell'articolo 17, perché vi è un quadro di

considerazione organica che merita una attenzione complessiva soprattutto da parte della maggioranza. Per questo motivo chiediamo che si proceda allo stralcio dell'articolo 17 (lo chiediamo a voi, che rappresentate la maggioranza), con la speranza di poter regolare i tempi di discussione del nuovo provvedimento in modo soddisfacente.

MARCORA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Vorrei precisare che le compensazioni in questione sono già in atto tra l'ENEL e gli enti locali. Si tratta quindi di dare un quadro di riferimento certo per non lasciare nessuna possibilità di iniziative di tipo discrezionale.

Non posso non condividere quanto detto dall'onorevole Cerrina Feroni circa il risparmio energetico; in tutto il mondo si sta facendo seriamente in questo campo, e soprattutto nei confronti del settore industriale. Va altresì considerato che il diminuito consumo di elettricità, e la diminuita produzione industriale, hanno creato una certa disoccupazione.

In generale, e lo abbiamo già fatto in occasione della discussione sul PEN, il discorso degli impianti nucleari è considerato valido in tutto il mondo: non siamo irragionevoli per non aver fatte prima queste centrali nucleari.

Ribadisco la necessità di approvare l'intero provvedimento in discussione, comprensivo dell'articolo 17, altrimenti diventerà quasi impossibile procedere all'attuazione del Piano energetico nazionale.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro per l'approfondimento dato al problema e rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,45.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA